Incarto n. 52.2025.77

Lugano 24 giugno 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliera: Paola Passucci

statuendo sul ricorso del 5 marzo 2025 della

RI 1
patrocinata da:

contro

la decisione del 21 febbraio 2025 del Municipio di CO 2 che in esito al pubblico concorso per l'aggiudicazione delle opere da impresario costruttore - "OP _____", - ha deliberato la commessa alla CO 1, previa esclusione dell'offerta della ricorrente;

ritenuto, **in fatto**

A. Il 30 ottobre 2024 il Municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da impresario costruttore per le "Opere di premunizione _____" a _____ (FU n. _____ pag. _____ e seg.).
Il bando annunciava i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di ponderazione (avviso di gara, punto n. 5, disposizioni particolari CPN 102, pos. 224.100).

	Criteri	**Ponderazione**
A)	Minor prezzo	50%
B)	Attendibilità del prezzo	28%
C)	Programma lavori	10%
D)	Formazione apprendisti	5%
E)	Responsabilità sociale delle imprese	4%
F)	Contributo alla formazione professionale	3%

	TOTALE	100%

Le disposizioni particolari CPN 102 integrate nel capitolato di appalto elencavano i documenti consegnati ai concorrenti (pos. 241) e precisavano nel dettaglio tutti gli atti e le informazioni che i concorrenti erano tenuti ad inoltrare unitamente alla loro offerta. Erano tra l'altro disposte le seguenti prescrizioni:

250 Offerta

251 Modalità di inoltro

(…)

251.400 L'imprenditore è libero di consegnare la propria offerta, rispettando i requisiti previsti alla posizione 251.410 o posizione 251.420.

251.410 Deve essere inoltrata una copia originale completa del formulario di concorso, fornita con tutti gli allegati richiesti al concorrente, debitamente compilata manualmente in tutte le sue parti e controfirmata dove richiesto.

251.420 Nel caso in cui il concorrente intenda utilizzare il file SIA ifA 18, messo a disposizione nell'e-mail trasmessa con il resto della documentazione elettronica, devono essere inoltrati:

- una copia originale completa e stampata del formulario di concorso, fornita con tutti gli allegati richiesti al concorrente, con compilate le pagine di copertina, ricapitolazione, tabelle CPN103, spazi obbligatori ed eventuali richieste (es. prodotti offerti, ubicazione deponie, ecc.) e controfirmato dove richiesto. Questo farà stato per i testi (condizioni e posizioni) e per i quantitativi;
- una stampa controfirmata con il programma di elaborazione dell'offerta, con i prezzi unitari e totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari;
- un supporto informatico contenente il “file” dell'offerta del concorrente, esportato nel formato SIA ifA 18. Sul supporto devono essere indicati l'oggetto del concorso ed il nome del concorrente.

Se ci sono differenze tra le versioni consegnate, è da ritenersi vincolante la copia del formulario di concorso originale per quanto riguarda l'elenco prezzi, le basi di calcolo (CPN 103) e le disposizioni particolari (CPN 102). La stampa con il programma di elaborazione dell'offerta è da ritenersi vincolante unicamente per i prezzi unitari. In nessun caso l'imprenditore può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena l'esclusione della stessa.
In particolare le parti del CPN 103 devono essere compilate a mano sulla tabella presente in capitolato senza sostituire la pagina originale o apporne una sopra di essa, pena l'esclusione dalla stessa.

Il documento consegnato deve essere rilegato con spirale in plastica.

Contro il bando e i documenti di concorso era data facoltà di ricorso a questo Tribunale. Nessuno li ha tuttavia impugnati.

B. a. Entro il termine utile sono giunte al committente cinque offerte di importi compresi tra fr. 1'299'999.95 e fr. 2'021'170.60.
Esperite le necessarie verifiche tramite i propri consulenti esterni, con decisione del 21 febbraio 2025 il Municipio ha risolto di scartare quattro offerte, tra cui quella della RI 1 dato che *le tabelle del CPN 103 sono state compilate elettronicamente su modello differente e sostituite a quelle originali*, e di deliberare la commessa alla CO 1, unica concorrente rimasta in gara.

b. La ditta E_____ SA è pure stata esclusa dal concorso siccome *le tabelle del CPN 103 non sono state compilate ma sono state incollate parti di pagine sopra le tabelle da compilare con*

tabelle già compilate. La predetta decisione è stata impugnata davanti a questo Tribunale, con un ricorso che verrà evaso con separata sentenza di data odierna (inc. n. 52.2025.73).

C. Contro la decisione del 21 febbraio 2025 la RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e, in via principale, l'aggiudicazione della commessa a proprio favore, mentre in via subordinata il rinvio degli atti al committente per nuova valutazione e delibera. Domanda pure la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Sostiene che il fatto di avere sostituito le pag. 59 e 60 del capitolato da una stampa delle tabelle CPN 103 compilate elettronicamente non sarebbe un valido motivo di esclusione dell'offerta. Gli schemi (degli oneri sociali e di calcolo) in discussione non avrebbero infatti alcuna influenza sul contenuto dell'offerta, dato che *non entravano in valutazione, non contribuendo a nessun criterio (di idoneità o di aggiudicazione), ma rimanendo una mera informazione che serve in fase di esecuzione dell'appalto, per rapporto a eventuali nuovi prezzi*. Le offerte sarebbero pertanto comparabili indipendentemente dalle modalità di compilazione degli stessi. La ricorrente rileva che ben quattro offerte su cinque sono state escluse per lo stesso motivo e osserva che, così come i consulenti hanno ritenuto che la mancanza di rilegatura fosse da annoverare nella “casistica dei difetti formali irrilevanti”, allo stesso modo avrebbero dovuto considerare anche la compilazione a computer del CPN 103. In simili circostanze, l'esclusione configurerebbe un eccesso di formalismo e violerebbe il principio della proporzionalità. L'insorgente sostiene inoltre che il programma lavori presentato dall'aggiudicataria e dalla E_____ SA non sarebbe conforme alle richieste del bando e che quest'ultima avrebbe applicato uno sconto *non permesso e non lecito* alla pos. 262.110 dell'elenco prezzi. Nell'ambito della nuova valutazione delle offerte, le due predette concorrenti andrebbero quindi estromesse dalla gara.

D. All'accoglimento del ricorso si oppone il committente, secondo cui l'esclusione dell'offerta dell'insorgente sarebbe conforme al diritto. La decisione non costituirebbe eccesso di formalismo, siccome la sanzione dell'esclusione delle offerte per la mancata compilazione del CPN 103 secondo le modalità previste dal capitolato di appalto è espressamente stabilita dalle prescrizioni di gara, vincolanti in quanto rimaste inimpugnate. Ogni contestazione al riguardo sarebbe dunque tardiva. Difende la conformità dell'offerta dell'aggiudicataria a livello di programma lavori: il documento da questa presentato evidenzia infatti le quattro fasi e riporta i periodi di intervento per ciascuna di esse. Rileva che l'offerta della E_____ SA *non è parte, neppure interessata di questa procedura e non può evidentemente essere estromessa.*

E. Pure l'aggiudicataria domanda di respingere il ricorso. Anch'essa ritiene che le regole di gara fossero chiarissime circa l'esigenza di compilare a mano le due tabelle del CPN 103. Osserva che tali documenti rivestono un'importanza molto rilevante per il

committente. Infatti, la calcolazione di ogni nuovo prezzo, per delle posizioni che non sono contenute nel formulario d'offerta (elenco prezzi), avviene utilizzando le basi di calcolo (fattori) che la ditta espone nel CPN 103. Contesta l'argomentazione della ricorrente secondo cui la sua offerta avrebbe dovuto essere estromessa dalla gara. Precisa di avere infatti rettamente indicato, nel programma lavori, *in quali date viene eseguito ogni singolo lavoro,* dopo aver premesso che l'indicazione del periodo di intervento contenuto alla pos. 252.140 CPN 102 *non è il tempo necessario per l'esecuzione di ciascuna fase ma è l'indicazione delle date dei giorni nei quali la ditta intende procedere all'intervento per le varie fasi dell'opera.* Al pari della ricorrente, anche la deliberataria sostiene che il programma lavori della E_____ SA non è conforme alle esigenze del capitolato in quanto non sono rispettati i 12 giorni di maturazione della malta fissati dalla pos. 131.200. Prende atto che per quanto riguarda il supplemento di fatturazione di opere di subappaltatori o di coimprenditori la E_____ SA ha indicato un fattore inferiore a 1 e sostiene che spetterà al Tribunale valutare *se questa posizione debba comportare l'esclusione dalla gara dell'offerta.*

F. Con la replica l'insorgente ribadisce le proprie tesi in relazione alla sua esclusione dal concorso. Contesta l'argomentazione dell'aggiudicataria secondo cui le informazioni contenute nelle tabelle del CPN 103 fossero rilevanti per l'esito della gara e produce le medesime compilate a mano. La ricorrente eccepisce nuovamente che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per avere presentato un programma lavori difforme dalle prescrizioni di gara: il documento allegato all'offerta, diversamente da quello esibito solo in questa sede sub doc. 4, non conterrebbe l'indicazione del periodo di intervento per ognuna delle parti d'opera di cui alla pos. 161.100 CPN 102, esatte dagli atti di gara. Dallo stesso non sarebbe neppure possibile ricavare un numero di giorni certo, essendo stato indicato il tempo complessivo in "*174 giorni?*".

G. Con la duplica il committente difende la propria decisione. Precisa che lo scopo della compilazione a mano delle tabelle CPN 103 è evidente e *si tratta di evitare l'alterazione di un documento di appalto, dato che l'ente appaltante ha spedito una copia cartacea a tutti*. Ribadisce che il periodo di intervento per ciascuna fase, richiesto dalla pos. 252.140, è riscontrabile nel programma lavori della deliberataria e aggiunge che, pur mancando nel medesimo i totali dei giorni per parte d'opera, questi non erano espressamente richiesti. L'esclusione dell'offerta dell'aggiudicataria per questo motivo non sarebbe giustificata.

H. La deliberataria riconferma le proprie tesi. Osserva in aggiunta che la suddivisione nelle parti d'opera di cui alla pos. 161.110 era richiesta per tutti i documenti contabili, ma non era prescritta per la presentazione del programma lavori. Ribadisce che il documento da essa presentato rispetta le pos. 252.140 e 625.100 CPN 102: il medesimo dà un'indicazione dettagliata di tutte le singole opere da eseguire, indica esattamente le sovrapposizioni di esecuzione

(ovvero per quali opere si intende operare sul cantiere su più parti negli stessi giorni) e permette di ricondurre tutte le singole posizioni alle quattro suddivisioni principali dell'opera. Dallo stesso è inoltre possibile evincere i giorni nei quali l'esecuzione di ogni singola parte dell'opera è prevista, come pure i giorni complessivi che essa ha rettamente riportato sul formulario a pag. 10, come prescritto dal bando.

I. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio non ha invece presentato osservazioni.

Considerato, **in diritto**

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante alla gara d'appalto, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la sua estromissione dalla procedura: la riammissione in gara della sua [illegible] 37 lett. b LCPubb e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). La potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 (art. 37 lett. d LCPubb) potrà esserle invece riconosciuta solo in caso di accoglimento delle censure rivolte contro la propria esclusione (STA 52.2010.11 del 15 marzo 2010), ma in tal caso è comunque impossibile che la commessa le venga aggiudicata direttamente ex art. 41 cpv. 1 LCPubb, dato che la sua offerta non è stata né valutata né posta in graduatoria. Con queste precisazioni il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine.

 1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa.

2. Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per scritto, in modo completo e tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a diposizione dal committente. L'offerta, sottolinea l'art. 40 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110), allestita in forma scritta, chiara ed univoca, deve essere compilata in ogni sua parte. Al momento della loro apertura le offerte devono risultare complete, corrette, nonché compilate nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara. Questo, in particolare, per permettere al committente di effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa (STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018). Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono

di principio essere escluse (cfr. STA 52.2015.239 del 4 agosto 2015 consid. 4.2, 52.2011.4 del 25 gennaio 2011 consid. 3.1). Una diversa conclusione, che permettesse di aggiudicare la commessa ad offerte non conformi alle prescrizioni di gara o che permettesse ai concorrenti di modificare o completare le offerte dopo la loro apertura, sarebbe contraria al principio della parità di trattamento tra concorrenti, sancito dall'art. 1 cpv. 1 lett. a LCPubb. L'ordinamento delle commesse pubbliche attribuisce alle prescrizioni di forma particolare rilevanza. Quanto meno nella misura in cui servono a garantire i principi cardine delle procedure di aggiudicazione le prescrizioni di forma devono essere rispettate tanto da parte del committente, quanto da parte dei concorrenti. La conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1; RtiD I-2014 n. 12 consid. 3.1; STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018; Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34). In questo senso, difetti che non si ripercuotono direttamente sul rapporto prestazione-prezzo o che permettono comunque una valutazione completa dell'offerta al fine di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei precetti di concorrenza, qualità, impiego parsimonioso delle risorse pubbliche, sono da considerare come irrilevanti e non possono portare all'esclusione a priori del concorrente. Tutt'al più, a tali carenze secondarie deve essere posto rimedio, qualora necessario, impartendo un termine per rimediarvi (per tutto quanto sopra cfr. Peter Galli/ André Moser/ Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2013, n. 456 e segg.; Martin Beyeler, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, n. 1750 e segg.; Christoph Jäger, Auschluss vom Verfahren – Gründe und der Rechstsschutz, in: Jean-Baptiste Zufferey/Hubert Stöckli [curatori]: Aktuelles Vergaberecht 2014, Zurigo 2014, n. 53 e segg. pag. 345 e seg.; Daniela Lutz, Die fachgerechte Auswertung von Offerten - Spielräume, Rezepte und Fallstricke in: Hubert Stöckli/Jean Baptiste Zufferey [curatori], Aktuelles Vergaberecht 2008, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, n. 24, pag. 227; STA 52.2018.170 del 9 aprile 2018, 52.2017.105 del 26 settembre 2017 consid. 2.2.).

3. Come esposto in narrativa, i concorrenti potevano scegliere tra la compilazione completamente manuale dell'offerta, oppure un allestimento a computer, ad eccezione del foglio di copertina, della ricapitolazione, delle tabelle CPN 103, degli spazi obbligatori ed eventuali richieste, che dovevano avvenire manualmente (cfr. pos. 251 CPN 102).
Nel caso concreto, l'insorgente ha inoltrato la sua offerta in formato elettronico, con contestuale copia originale e stampata del formulario di concorso, fornita con tutti gli allegati richiesti alla pos. 251.420. Tra questi, le due tabelle CPN 103, che la ricorrente ha compilato *a macchina (tabella MS-Excel*) e inserito nel formulario di concorso al

posto delle pagine originali (pag. 59 e 60). Ritenendo l'offerta difforme dalle prescrizioni di gara, l'ente banditore ha risolto di escluderla dal concorso.
Siffatto provvedimento non può essere tutelato. Come pertinentemente osservato anche dalla ricorrente, le basi di calcolo (CPN 103) non influivano sul contenuto dell'offerta, né impedivano la comparabilità delle offerte. Gli schemi dei costi salariali e di calcolo (formulari 300 e 400), redatti dalla SSIC e compilati dalla ricorrente, contengono infatti le stesse informazioni di quelli inseriti nel fascicolo dal committente, di modo che le modalità di presentazione delle stesse possono, tutto sommato, essere ritenute insignificanti. Neppure l'ente banditore, del resto, fornisce motivazioni convincenti sulla necessità di compilare manualmente le tabelle del CPN 103 inserite nel capitolato. Non può essere considerata valida giustificazione la presunta esigenza *di evitare l'alterazione di un documento di appalto*, come dichiarato dalla committenza. Risulta quindi difficile comprendere in che modo la sola compilazione a mano possa effettivamente scongiurare (non meglio specificate) manipolazioni del suddetto documento e garantire che esso rimanga integro. Considerata la portata di tale disposizione e la sua irrilevanza ai fini dell'aggiudicazione, l'applicazione rigorosa della sanzione dell'esclusione, malgrado il fatto che fosse espressamente comminata dalle condizioni di gara (pos. 251.420), configura quindi una misura sproporzionata e un eccesso di formalismo non tutelabile in quanto espressione di rigidità della prescrizione, fine a sé stessa e insostenibile nell'ottica della realizzazione del diritto materiale e nell'applicazione in particolare dell'uso parsimonioso delle risorse pubbliche e nella scelta dell'offerta più vantaggiosa. Questa conclusione si giustifica a maggior ragione se si considera che altri tre concorrenti sono stati estromessi dal concorso per lo stesso motivo. Invano la deliberataria tenta di paragonare la disposizione in oggetto ad altre prescrizioni di gara, assortite della comminatoria di esclusione in caso di mancato rispetto, quali, ad esempio, il termine di presentazione delle offerte, l'obbligo di presentarle in busta chiusa e con la dicitura esterna prescritta. Tali formalità hanno carattere perentorio, poiché una loro eventuale inosservanza viene sanzionata per legge con l'estromissione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione (cfr. art. 26 LCPubb e 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP; cfr. pro multis: STA 52.2021.516 del 31 marzo 2022, 52.2016.226 del 3 ottobre 2016, 52.2012.116 del 7 maggio 2012). A torto il committente ha quindi scartato l'offerta in esame.

4. Riammessa in gara, l'insorgente è legittimata a contestare l'aggiudicazione a favore della CO 1. Oltre a doversi annullare in quanto scaturita da una valutazione che non ha tenuto conto dell'offerta dell'insorgente, quest'ultima sostiene che l'aggiudicataria avrebbe meritato l'esclusione dalla gara per aver presentato un programma lavori difforme dalle prescrizioni di gara.

4.1. Il capitolato d'appalto enunciava le seguenti prescrizioni in relazione al programma lavori (pos. 252.140):
L'impresa deve allegare un programma lavori nel formato che vuole, purché chiaramente leggibile, indicando il periodo di intervento su ciascuno dei 4 oggetti costituenti le parti d'opera di cui al precedente par. 161.110.
Si veda anche quanto previsto alla posizione 625.100 e seguenti.

Il tempo complessivo della durata del cantiere deve comprendere tutte le opere necessarie richieste dall'ordinazione da parte del Committente, dalla preparazione in fabbrica fino alla conclusione del lavoro in cantiere. L'offerente dovrà garantire i tempi d'esecuzione indipendentemente dal termine indicato d'inizio lavori. Sono responsabilità dell'offerente i tempi degli eventuali subappaltatori.
La mancata presentazione di un programma lavori o la presentazione di un programma lavori non conforme alle modalità indicate (posizione 252.140 e posizioni 625.100 e seguenti) causerà l'esclusione dell'impresa dal concorso. Analogamente la mancata compilazione dei tempi complessivi nello spazio apposito della presente posizione causerà l'esclusione dell'impresa dal concorso.

Il tempo della durata del cantiere riportato nella tabella a pagina 10 deve coincidere con il programma lavori consegnato, pena l'esclusione dal concorso.
Il programma lavori sarà parte integrante del contratto.

Dal canto suo, la pos. 625 indicava, fra l'altro, che:

625 **Programma lavori**
625.100 Il programma lavori in giorni lavorativi inoltrato dall'offerente costituisce un documento di valutazione che non può essere modificato in fase di discussione d'offerta. Eventuali adattamenti apportati in questa fase non saranno presi in considerazione nella valutazione. Ne consegue che il documento in oggetto deve essere presentato in maniera realistica ed attendibile, in sintonia con le metodologie di lavoro.

La pos. 161.100 definiva come segue le parti d'opera:

161.100 L'opera è suddivisa in parti d'opera
- OP: opere relative allo sbarramento principale di accumulo e di trattenuta, muri d'ala, canale di gronda, nuova tubazione di raccolta e prolungamento strada;
- DEV: opere relative al muro di deviazione del riale G;
- SCAM: opere relative alla sistemazione dei corsi d'acqua a monte dello sbarramento principale;
- SCAV: opere relative alla sistemazione del corso d'acqua a valle dello sbarramento principale.

Tale suddivisione dovrà essere rispettata per ogni documento contabile sia dall'impresario che dalla Direzione Lavori.

4.2. Come detto, la pos. 252.140 CPN chiedeva ai concorrenti di indicare, nel programma lavori, *il periodo di intervento su ciascuno dei 4 oggetti costituenti le parti d'opera di cui al precedente par. 161.110.*
Invano la ricorrente pretende che dal testo di questa disposizione risulterebbe chiaramente che il programma lavori che i concorrenti dovevano allegare all'offerta doveva indicare il tempo necessario per l'esecuzione di ciascun tipo di opera. La suddivisione in parti d'opera (OP, DEV, SCAM e SCAV) era prescritta unicamente per i documenti contabili, e non per la presentazione del programma lavori. Il capitolato non richiedeva (neppure) che le opere descritte alla pos. 161.110 fossero disgiunte temporalmente (potendo il programma lavori prevedere delle sovrapposizioni di esecuzione con più squadre di operai), né che i concorrenti indicassero i giorni totali ipotizzati di ogni fase. Poste queste premesse, occorre convenire con le parti resistenti che dal programma lavori elaborato dall'aggiudicataria, in

cui sono state riportate le date di esecuzione di ogni singolo lavoro, sono senz'altro ricavabili i periodi di intervento per le varie opere (dal 29 settembre 2025 al 21 novembre 2025 [righe 22-26] per la realizzazione delle opere relative al muro di deviazione del riale G, dal 18 agosto 2025 al 5 settembre 2025 [riga 19] per la sistemazione del riale parte a valle, dall'8 settembre 2025 al 26 settembre 2025 [riga 20] per la sistemazione del riale parte a monte e dal 3 marzo 2025 al 28 novembre 2025 [tutte le altre voci del programma] per l'opera principale). E questo, indipendente dal documento esibito in questa sede sub doc. 4, in cui la deliberataria si è limitata peraltro ad evidenziare *quale intervento appartiene a quale fase*. È ben vero che, nel programma allegato alla sua offerta, la deliberataria non ha indicato i totali dei giorni per ciascuna parte d'opera. Tuttavia, come già detto, questi non erano espressamente richiesti. L'esclusione della sua offerta non sarebbe pertanto giustificata.
Da respingere è pure la critica secondo cui il programma lavori dell'aggiudicataria non permetterebbe di comprendere i giorni di lavorazione effettivi. Questi sono stati infatti riportati nella tabella a pag. 10 del capitolato, così come richiesto dalla pos. 224.410 CPN 102. Il punto interrogativo dopo l'indicazione dei 174 giorni è irrilevante, essendo decisivo il periodo di intervento dal 3 marzo 2025 al 28 novembre 2025 che si legge sul programma lavori allegato all'offerta.

5. 5.1. La ricorrente invoca motivi di esclusione dell'offerta della E_____ SA. A suo dire, essa avrebbe a torto omesso di inserire, nel programma lavori, le tempistiche necessarie (minimo di 12 giorni) per la maturazione della malta prima delle prove, esposte alla pos. 131.200 CPN 102. Questo renderebbe il programma lavori non conforme alle metodologie di lavoro previste dal capitolato e dunque non realistico.

5.2. Nel programma lavori dettagliato, la E_____ SA ha previsto l'inizio dei lavori il 3 marzo 2025 e l'inizio della messa in opera dei micropali definitivi il 10 marzo 2025. Ora, è ben vero che così facendo non sarebbero rispettati i 12 giorni di maturazione della malta esposti alla pos. 131.200 CPN 102. È tuttavia altresì vero che la predetta regola di gara non era da considerarsi perentoria, in quanto prevedeva che "*in generale, salvo indicazioni diverse da parte della DL e del geologo*" i tempi di maturazione fossero quelli esposti. La locuzione "in generale" priva la citata disposizione di qualsiasi carattere imperativo, potendo dunque essere considerata come indicazione di massima. D'altra parte, se l'ente banditore avesse voluto porre una condizione vincolante, avrebbe dovuto formulare la disposizione di gara in modo più perentorio. Nulla permette peraltro di dubitare delle considerazioni esposte dalla E_____ SA nella procedura parallela (inc. 52.2025.73), in cui la deliberataria ha sollevato identica censura, secondo cui esisterebbero diverse tecniche che consentono di accelerare i tempi di maturazione della malta, rispettivamente di prevedere il risultato finale della resistenza del materiale prima del tempo indicato. Neppure la ricorrente e la committenza pretendono il contrario. Gli atti di gara prevedevano peraltro espressamente che l'impresa poteva decidere liberamente come meglio organizzare lo svolgimento dei lavori alfine di ottimizzare il programma lavori, nel rispetto dei vincoli imposti dal committente (pos. 622.100 CPN 102). Nulla permette insomma di ritenere

che il programma lavori elaborato dalla E_____ SA non sia conforme a quanto previsto dalle regole di gara (pos. 252.140 e 625 CPN 102). Il documento risulta chiaramente leggibile, indica il periodo di intervento sui quattro oggetti costituenti le parti d'opera, nonché la durata complessiva del cantiere ed è presentato in maniera realistica ed attendibile. La E_____ SA ha inoltre riportato i tempi complessivi nell'apposito spazio del capitolato (pag. 10), come richiesto dal bando di concorso. La censura va quindi disattesa.

6. L'insorgente sostiene che l'offerta della E_____ SA debba essere esclusa anche per la modalità con cui ha compilato la posizione 262.110 dell'elenco prezzi riguardanti il supplemento di fatturazione di opere di subappaltatori o di coimprenditori. Premesso che la predetta posizione stabiliva chiaramente che il supplemento poteva ammontare al massimo al 10%, risultando quindi ammissibile un fattore di ricarica variabile da 1.0 (rifatturazione della fattura di terzi, senza ricarica da parte dell'impresa) a 1.1 (rifatturazione della fattura di terzi, con una ricarica da parte dell'impresa del 10%), la ricorrente sostiene che, nella misura in cui la E_____ SA ha offerto un fattore pari a 0.9, essa abbia di fatto proposto uno sconto *non permesso e non lecito.*
A torto. Quand'anche l'inserimento di un fattore inferiore a 1 costituisse una difformità rispetto alle condizioni di gara, la stessa non comporterebbe alcuna ripercussione dal profilo economico. La prestazione di cui alla pos. 262 riguarda una parte del tutto marginale dell'appalto, il cui valore (fr. 500.-) rappresenta lo 0.04% di quello dell'intera commessa. Il dato, considerando l'offerta nel suo insieme, non può ritenersi determinante. Di conseguenza, l'esclusione dell'offerta della E_____ SA per tale motivo sarebbe sproporzionata.

7. 7.1. Visto quanto precede il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti sono rinviati al committente affinché emani una nuova decisione di aggiudicazione. Nell'ambito della sua valutazione prenderà in considerazione sia l'offerta dell'insorgente sia le altre offerte valide pervenutegli (DTF 146 II 276 consid. 6).

7.2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.

7.3. La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dal gravame ed ai valori in discussione, è posta a carico della ricorrente, del committente e della deliberataria proporzionalmente al loro grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Il Comune di CO 2 e l'aggiudicataria, nella misura in cui non la compensano, rifonderanno alla ricorrente un'indennità per ripetibili commisurata al successo solo parziale dell'impugnativa (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.
 Di conseguenza:
 1.1. la decisione del 21 febbraio 2025 con cui il Municipio di CO 2 ha escluso la RI 1 dal concorso relativo all'aggiudicazione delle opere da impresario costruttore “OP _____”, _____, e deliberato la commessa alla CO 1 è annullata;
 1.2. gli atti sono rinviati alla stazione appaltante per nuova delibera.

2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è posta a carico del committente e della deliberataria nella misura di fr. 2'000.- ciascuno e della ricorrente nella misura di fr. 1'000.-. Alla ricorrente va restituito l'anticipo versato in eccesso. Il committente e la deliberataria verseranno alla ricorrente fr. 2'000.- ciascuno a titolo di ripetibili.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La cancelliera

<< Documento stampato da www.sentenze.ti.ch >>

